

CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO



Art. 1 (Denominazione)

È costituita l'Associazione, apolitica e senza fini di lucro per la riabilitazione ed il recupero dei portatori di handicap denominata: "Difendiamo l'allegria", d'ora in avanti chiamata semplicemente "Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede in Albano Laziale (RM), via Quarto Grotte n. 17 e svolge tutte le sue attività esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere unità locali operative quali agenzie, rappresentanze, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Art. 3 (Finalità)

L'Associazione, che svolge le proprie finalità nell'ambito regionale, vuole accogliere nel suo seno coloro i quali siano legati da un vincolo di solidarietà nei riguardi dei portatori di handicap, con lo scopo di favorire la loro riabilitazione ed il loro recupero psico-sociale nonché il loro inserimento nel mondo del lavoro e di attuare ogni altra forma di attività idonea a migliorare le condizioni psichiche e fisiche.

Pertanto l'Associazione, nell'ambito delle finalità indicate nel precedente comma non può svolgere altre attività se non quelle direttamente connesse ed in particolare potrà:

- a) Allacciare e mantenere rapporti con i competenti organi dell'Amministrazione statale e locale, nonché sanitaria, per cercare di promuovere provvedimenti ed iniziative che siano di interesse per i portatori di handicap;
- b) Promuovere la raccolta e le informazioni statistiche di supporto delle attività di cui al punto precedente;
- c) Stabilire e mantenere contatti con tutti gli enti di assistenza e ricerca, in Italia ed all'estero, per scambi di consigli ed informazioni su tutte le attività dirette al benessere degli handicappati;
- d) Promuovere conferenze, congressi e riunioni per la discussione di ogni aspetto inerente gli scopi dell'Associazione; organizzare corsi per la formazione e/o aggiornamento rivolti al personale dipendente della scuola, attenendosi per queste attività alle disposizioni emanate in proposito dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- e) Ricevere donazioni e sottoscrizioni da utilizzare esclusivamente per il conseguimento dei fini statutari;

f) Promuovere ogni forma di assistenza sociale, previdenziale ed assicurativa oltre che morale a favore dei portatori di handicap;

g) Le attività di cui al primo paragrafo, volte migliorare le condizioni psichiche e fisiche dei portatori di handicap, possono essere svolte dall'Associazione gestendo apposite strutture organizzative (operanti in immobili propri o di terzi) ovvero servendosi di collaboratori, ricorrendo anche al credito bancario;

h) Promuovere e contribuire allo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali;


L'Associazione per il conseguimento delle finalità esposte, ed in via non prevalente, rispetto alle attività sopra elencate, potrà:


1. acquistare (anche a mezzo di asta pubblica e/o privata o di locazione finanziaria) e/o costruire/ristaurare, sia in appalto che direttamente, terreni e/o fabbricati in genere quali rustici urbani, commerciali ed industriali, da adibire a centri di ospitalità, sia in regime residenziale indeterminato che in regime diurno, con condivisione delle attività sociali durante l'arco della giornata, a centri per terapie, a laboratori innovativi nell'ambito medico-sanitario in conformità delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o nell'ambito della ricerca scientifica, nonché al perseguimento delle altre finalità di interesse generale dell'Associazione;
2. ricevere donazioni, legati, eredità e finanziamenti da persone fisiche, Società ed Enti pubblici e privati;
3. accedere ai finanziamenti nazionali ed internazionali.
4. gestire, in proprio o per conto terzi, qualsiasi tipo di impianto e/o struttura di tipo residenziale;
5. indire incontri, corsi e seminari;
6. organizzare feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche, benefiche, sportive e ricreative, mostre, esposizioni ed eventi, nel corso dei quali potrà raccogliere fondi utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, in conformità delle disposizioni normative anche regolamentari tempo per tempo vigenti;
7. organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;
8. svolgere attività editoriale, anche tramite l'utilizzo delle piattaforme di Social Network e radiodiffuse;
9. avvalersi dell'opera di liberi professionisti, soci o non soci;

10. gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, in appalto o convenzioni, con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici e privati in genere le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:
11. attivazione di servizi di riabilitazione, centri diurni e strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza e socializzazione, servizi integrati per residenze protette ed RSA, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
12. attivazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione;
13. attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali asili nidi, ludoteche e spazi bimbi e altre strutture ludico-ricreative, centri vacanze e campi scuola, e ogni altra attività didattico-ricreativa e culturale volta alla crescita, allo sviluppo psicofisico ed al recupero dei bambini e degli adolescenti;
14. servizi di assistenza e sostegno finalizzati all'inserimento sociale e lavorativo a favore degli handicappati;
15. assistenza domiciliare sanitaria e attività infermieristica;
16. attività di accompagnamento, trasporto socio-sanitario;
17. gestione di scuole ed impianti per il recupero e l'integrazione di portatori di handicap;
18. organizzazione e gestione di corsi di formazione, attività seminariali, convegni e ogni altra attività per l'aggiornamento e la qualificazione professionale nelle materie attinenti le attività sociali;
19. organizzazione e gestione di corsi di formazione, a favore di persone con difficoltà di adattamento alla vita sociale, derivanti da deficit psichici, fisici e sensoriali, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
20. organizzazione parchi sensoriali ludico-ricreativi con il supporto di personale qualificato a sostegno orientamento, anche lavorativo, per le persone con disagio o fragilità;
21. attività di assistenza e terapia attraverso "l'intervento assistito con animali";
22. attività editoriale e scientifica ed attività di raccordo, anche a mezzo di cd. accordi-quadri, con università, enti di ricerca e fondazioni, oltre che attività di formazione specifica accreditata;
23. ospitare manifestazioni e mostre sempre al fine di finanziare gli scopi istituzionali;
24. gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, attività finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati e fragili:
25. attività di facchinaggio, traslochi e trasporti in proprio e conto terzi di merci e persone;
26. attività di pulizie, guardiania e portierato;
27. giardinaggio e manutenzione del verde e lavorazioni agricole;
28. lavori nei settori artigianali quali: falegnameria, ceramica, legatoria, pelletteria, parrucchiere, carrozzeria, lavaggio di automobili, assemblaggio di parti meccaniche e/o elettriche, copisteria, fotocopie, dattilografia, trasferimenti gestione di informazioni dai supporti cartacei a supporti

magnetici in genere, computergrafica, attività fotografiche, tipografiche e pubblicitarie, traduzioni e servizi traduttori in genere, elaborazione di scritture contabili, registrazione, sbobinatura e trascrizione in chiaro degli atti relativi alla registrazione di seminari, convegni, conferenze ed incontri in genere;

29. attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi di consumo, alimentare e non;
30. organizzazioni eventi e manifestazioni culturali e fieristiche;
31. attività nel campo dell'editoria quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, pubblicazione di libri, riviste, e periodici ed ogni altra attività e servizi connessi nel campo editoriale; studi e ricerche, corsi, congressi, convegni e seminari nonché commercializzazione, anche attraverso vendite per corrispondenza per reti informatiche, all'ingrosso e al dettaglio, prodotti accessori alle attività;
32. assumere lavoro di stampaggio e di produzione di fotocopie, dispense ed ogni altro materiale didattico su qualsiasi supporto, gestione di banche dati e inserimento su supporti informatici di dati cartacei per conto terzi;
33. gestire impianti audiovisivi per la diffusione di immagini, suoni e servizi;
34. realizzare e commercializzare *hardware*, *software* e *packages* applicativi e didattici;
35. attività di cucina, corsi di cucina per l'integrazione;
36. aderire ad organismi consortili ed associazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, aventi scopi e fini similari;
37. stipulare contratti e convenzioni con Consorzi di Cooperative, Università, Enti pubblici e privati;
38. collegarsi nelle forme più opportune con altre associazioni e non, per utilizzare consulenze di esperti in vari settori, uso di strumenti di lavoro, svolgimento di specifiche attività, utili al perseguimento degli scopi sociali;
39. curare la formazione, l'addestramento e l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap fisico e mentale nonché l'assistenza, nei periodi di avviamento al lavoro, per i suddetti soggetti e per le imprese coinvolte.
40. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie dell'Associazione, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
41. partecipare, a gare d'appalto indette sia da Enti Pubblici che Privati, anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;





42. richiedere ed utilizzare le provviste economiche disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici e Privati interessati allo sviluppo del terzo settore.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni attività secondaria e strumentale, connessa a quelle di interesse generale di cui al presente art. 3, compiendo tutti gli atti ed effettuando tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dei limiti e secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore, dalle relative disposizioni di attuazione e dai principi generali dell'Ordinamento giuridico, nonché dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, tenendo conto, in ogni caso, dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività diverse in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

CAPO II – SOCI

Art. 4 (I Soci)

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, con o senza personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono associati tutti coloro che, previa domanda motivata, vengono ammessi dall'Organo amministrativo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni dell'Organo amministrativo, nonché l'esplicito impegno alla partecipazione attiva alle attività dell'Associazione.

In caso di diniego espresso, l'Organo amministrativo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dall'Organo amministrativo.

Il valore della quota sociale annuale è determinato con delibera dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo.

L'iscritto diventa socio per la durata dell'anno successivo da calcolarsi a partire dal momento del versamento della quota associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.



È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. È istituita la speciale categoria di "soci non sovventori" i quali su delibera della maggioranza dell'assemblea e fino a 2 (due) all'anno, sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Art. 5 (Diritti sociali)

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, nonché di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Organo amministrativo. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli Organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata, non possono quindi stipulare con l'Associazione alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo con delibera motivata per la mora superiore a quattro mesi nel pagamento delle quote sociali o per la tenuta di condotte contrarie allo spirito ed alle finalità perseguite dall'Associazione o per lo svolgimento di attività in concorrenza con quelle dell'Associazione stessa, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni Statutarie o dei Regolamenti o alle Delibere Assembleari o dell'Organo amministrativo. L'Organo amministrativo, con delibera, decide sulla proposta di esclusione dei soci la quale dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri. L'esclusione del socio è deliberata nella prima Assemblea utile all'esito della decisione dei Probiviri. Il recesso deve essere proposto mediante comunicazione da far pervenire per iscritto all'Organo amministrativo. Il recesso avrà decorrenza immediata a partire dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Associazione senza restituzione della quota già versata.

CAPO III – Norme di contabilità

Art. 6 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, con eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è costituito da ogni bene mobile ed immobile, materiale ed immateriale, che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale come definita nel precedente art. 2, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 (Entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dagli eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, istituzioni, enti pubblici o privati, ed altre persone fisiche e/o giuridiche;
- c) da donazioni, eredità e legati ricevuti dall'Associazione;
- d) da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni e altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente, dall'Associazione;
- e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- f) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- g) da contributi di imprese e privati;
- h) da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- i) da rimborsi derivanti da convenzioni.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi - da intendersi il complesso delle attività ed iniziative da essa poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore, sopra richiamato.

Art. 8 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

L'Associazione può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli Articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La relativa deliberazione costitutiva è adottata dal Organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9 (Bilancio)

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Entro il 30 aprile l'Organo amministrativo sottoporrà all'Assemblea il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del più volte richiamato Codice del Terzo Settore, relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione almeno sette giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione in conformità di quanto disposto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore, da intendersi qui come integralmente riportato, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altro Ente del terzo settore che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge, ovvero venga effettuata a favore di altri enti aventi lo stesso scopo sociale della medesima e le medesime prescrizioni dell'associazione erogante.

Nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle altre scritture contabili devono essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

Art. 10 (Scioglimento)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente del terzo settore secondo le disposizioni di cui al Codice del Terzo settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

CAPO IV – GLI ORGANI

Art. 11 (Organi)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo amministrativo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario;
- e. l'Organo di controllo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a totale titolo gratuito.

Art. 12 (Assemblea)

Gli associati formano l'assemblea dell'Associazione.

All'assemblea hanno diritto di partecipare e di votare tutti i soci fondatori ed ordinari dell'Associazione che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota annuale.

I soci benemeriti e l'Organo di Controllo possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera semplice inviata con qualunque mezzo che dia la prova dell'avvenuta consegna (raccomandata A/R, posta elettronica con conferma di recapito, telefax, messaggio whatsapp, etc.), nonché per affissione nelle sedi sociali, operativa e legale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno; nell'avviso di convocazione potrà essere stabilita anche una data per la seconda convocazione, la quale non potrà tenersi nello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più anziano di età in caso vi siano due Vice Presidenti, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti, personalmente o per delega.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

In deroga a quanto sopra previsto, per le delibere che hanno ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione occorre in ogni caso la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

Sono tuttavia validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità di cui appresso, qualora siano presenti o rappresentati con delega tutti i Soci ed altresì siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti i componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, esclusivamente ad altro Socio. Non sono ammesse più di tre deleghe a persona.

Se i componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

I Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente, con rimborso spese.

L'Organo amministrativo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Segretario.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri dell'Organo amministrativo, l'Organo amministrativo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza dell'Organo amministrativo che li ha cooptati.

L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

In particolare:

- delibera sulle questioni relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando la competenze dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e ogni altro atto necessario ed opportuno, comprese le proposte di modifica statutaria; in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo, l'Organo amministrativo assicura la gestione in modalità di esercizio provvisorio;
- propone all'Assemblea il valore delle quote annuali associative;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- nomina Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia;
- stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, compie atti ed operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari che, secondo il giudizio del medesimo Consiglio, si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività, compresa l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati, e, infine, attua tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione a propri singoli componenti;
- delibera su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea e sugli altri argomenti previsti nel presente Statuto;
- approva tutte le norme regolamentari necessarie all'attuazione degli scopi associativi.

L'Organo amministrativo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

L'Organo amministrativo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

L'Organo amministrativo si riunisce almeno due volte l'anno, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. L'Organo di Controllo può fare richiesta scritta al Presidente, indicando l'ordine del giorno, per la convocazione del Consiglio.

L'Organo amministrativo viene convocato dal Presidente, con comunicazione da inviare mediante lettera semplice trasmessa con qualunque mezzo che dia la prova dell'avvenuta consegna (raccomandata A/R, posta elettronica con conferma di recapito, telefax, messaggio whatsapp, etc.), con preavviso di almeno 7 (sette) giorni ai membri del Consiglio ed all'Organo di Controllo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica con conferma di recapito senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni dell'Organo amministrativo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

Le riunioni dell'Organo amministrativo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere più anziano d'età.

Non è concessa la partecipazione per delega nel caso in cui l'Organo amministrativo sia composto da un numero di membri pari a 3.

In casi eccezionali legati a esigenze non procrastinabili la presenza dei consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (ad es. skype o sistemi simili).

Le adunanze dell'Organo amministrativo e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri in carica e i componenti l'Organo di controllo.

L'Organo amministrativo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni dell'Organo amministrativo sono fatte constare da verbale che verrà trascritto nell'apposito libro verbali dell'Organo amministrativo. Dopo ogni adunanza del Consiglio, una copia del relativo verbale deve essere messa a disposizione dei soci entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta adunanza presso i locali dell'Associazione, nonché nei successivi 30 (trenta) giorni comunicata ai singoli associati.

dell'Associazione, a meno che le Decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto non siano state riportate direttamente in originale sul Libro stesso.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I membri dell'Organo amministrativo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

Art. 14 (Presidente)

Il Presidente ed, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere dell'Organo amministrativo.

Il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre agli altri compiti a lui attribuiti dalle altre norme di questo Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni dell'Organo amministrativo e sovrintende alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 10 (dieci) giorni alla ratifica dell'Organo amministrativo.

Il Presidente assume su di sé i compiti del tesoriere, gestisce la cassa dell'associazione, apre e chiude i conti correnti bancari e postali ed opera sugli stessi, anche mediante eventuali investimenti.

Per le operazioni appena elencate, è tassativamente richiesta la firma ad opera del Presidente e del Vice Presidente, che quindi dispongono congiuntamente del potere di firma nei limiti ad esso indicati dall'Organo amministrativo.

Il Presidente resta in carica per tutto l'anno d'esercizio, egli è rieleggibile ogni anno.

In caso di dimissioni o impedimento grave le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente ovvero, in sua assenza, dal membro più anziano tra i componenti dell'Organo amministrativo.

Art. 15 (Segretario)

Il Segretario è scelto tra i Consiglieri in carica e svolge i compiti a lui demandati dalla Presidenza o dall'Organo amministrativo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare tiene la raccolta dei verbali e la tenuta dei Libri dell'Associazione.

Art. 16 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dall'Assemblea qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

E' composto di un membro effettivo iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del Decreto Legislativo N. 39/2010.

L'Organo di controllo ha il compito di controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, vigilando sul rispetto delle norme di legge, dello Statuto e di eventuali altri Regolamenti di attuazione, sull'andamento amministrativo, sulla tenuta della contabilità e sulla veridicità del bilancio d'esercizio.

Egli ha altresì il compito di presentare all'Assemblea dei soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario nonché di provvedere a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci o dell'Organo amministrativo, per riferire di questioni relative allo svolgimento delle funzioni attribuitegli.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'incarico di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 17 (Rinvio)

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge in materia.

Remondini Sandro

Gerardi Maria

Monteleone
Di Giorio Gabriele

Bianchi Stefano

Sommariva Antonino

Dubini Michele Peco

CIRIACI MARIA
Lui Maria

Elia
Di Giorio
Ciriaci

Lui Maria